

**PARERE N. 59 DEL 25 NOVEMBRE 2020**  
**SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

Il sottoscritto **Revisore dei Conti** del Comune di Caluso, nella persona del Dott. **Cristiano Baucè**, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 01.10.2018, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 239 – comma 1 – lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**VISTA**

la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, riguardante la verifica degli equilibri generali del bilancio di previsione 2020-2022

**PREMESSO** che:

- a) l'art. 193, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, richiede con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno (termine prorogato al 30 novembre causa emergenza Covid-19), all'organo consiliare di provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
  - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del D.lgs 267/2000;
  - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- b) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “.....(omissis)....vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione...(omissis)...”;
- c) in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data come precisato da Arconet in risposta alla faq n. 7 del 2015;
- d) per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi, le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che, ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate, è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- e) per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio dell'anno in corso nei limiti previsti dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

**PRESO ATTO** che:

1. il Responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all'organo di revisione, ai sensi del comma 6 dell'art. 153 del D.lgs 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
2. non risultano segnalati pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive da regolarizzare;
3. che l'equilibrio di bilancio di parte corrente ed in conto capitale è formato come risulta dall'allegato prospetto;

RILEVATO che dalla ricognizione effettuata e dalla proposta dell'atto deliberativo:

1. permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio per l'esercizio 2020, che rispettano gli equilibri di bilancio;
2. non si profilano variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto esercizio 2019;
3. la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
4. sono rispettate le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.;
5. è rispettato il limite di cui all'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
6. il rispetto del divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio e quello di spostare somme tra residui e competenza;
7. il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato con atto di variazione al bilancio 2020-2022 n. 7, sulla quale è stato espresso il proprio parere n. 58;
8. non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili, come dichiarato dai singoli responsabili di settore;
9. non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

CONSIDERATO che:

- le previsioni di entrata sulla base dell'accertabilità ed esigibilità delle stesse sono ritenute attendibili;
- le previsioni di spesa, sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere, sono ritenute congrue

**ESPRIME**

**parere favorevole** sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio

e, dunque, invita l'Ente ad allegare la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio al rendiconto del corrente esercizio.

IL REVISORE DEI CONTI  
dott. Cristiano BAUCE

